

CAMERA DEI DEPUTATI N. 953

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, BALZAMO, DEL PENNINO, DI GIESI, COSTA,
ACCAME, BORRUSO, CAPPELLI, DE CINQUE, DE PETRO,
FRASCA, LAURICELLA, LEZZI, MOLE', MOSCA, NICO-
LAZZI, PORTATADINO, SABBATINI**

Presentata il 17 dicembre 1976

Riconoscimento delle attività professionali di relazioni pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per effetto di una sempre maggior necessità di informazioni e di comunicazioni interne ed esterne, si sono andati costituendo in questi ultimi mesi presso le aziende pubbliche e private, uffici di pubbliche relazioni.

Nello stesso campo si sono creati ad iniziativa di privati studi organizzati per l'attività professionale di relazioni pubbliche.

Questa realtà corrisponde ad un ampliamento sempre maggiore dell'area di interessi che deriva non solo da un'esigenza culturale dei singoli, ma dalla nuova dimensione che ha assunto la società nei suoi momenti produttivi, economici ed organizzativi.

Appare pertanto opportuno definire le attività professionali di relazioni pubbliche, sul piano del diritto vigente.

Occorrerà in primo luogo identificare quei contenuti che nel loro significato socio-economico siano tali da giustificare la rilevanza delle relazioni pubbliche come funzione socialmente positiva nell'ordinamento giuridico italiano. Tale rilevanza trova le sue prime ragioni nell'interesse pubblico proprio di una professione che si propone, in via principale, di attuare sistemi globali di informazione e formazione

tra pubblici diversi, nelle linee di uno sviluppo democratico del paese, sia sul piano sociale che economico.

Con la presente proposta intendiamo individuare esattamente i connotati delle attività di pubbliche relazioni, determinarne i contenuti e dettare la disciplina perché possa aversi l'esercizio di dette attività. I contenuti si riportano nell'ambito delle comunicazioni informative e nella promozione del singolo al fine, però, di determinare non solo l'effettiva partecipazione dei cittadini alle forme organizzate dello Stato, ma anche l'effettivo sviluppo della personalità umana.

A differenza della propaganda e della pubblicità che riflettono finalità immediate, le relazioni pubbliche sono inquadrare tra le attività dirette ai cittadini in generale, perché acquisiscano elementi di giudizio idonei ad effettuare scelte libere e consapevoli.

In tale prospettiva l'ambito di rilevanza delle relazioni pubbliche implica una più obiettiva valutazione della realtà economica e sociale, da cui discende una più ampia partecipazione ai problemi della società civile e politica.

Confidiamo, pertanto, nel vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le attività di relazione pubbliche mirano a realizzare il pieno sviluppo della personalità umana al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, culturale ed economica della collettività. Le relazioni pubbliche sono attività dirette ai cittadini in generale, volte a fornire elementi di giudizio idonei ad effettuare scelte libere e consapevoli.

ART. 2.

Si considerano in generale attività di relazioni pubbliche quelle riguardanti:

a) l'informazione fra ente pubblico o privato e i cittadini, tramite gli opportuni mezzi di comunicazione;

b) lo studio della realtà socio-economica interna ed esterna ad un dato organismo mediante analisi e sondaggi dell'opinione pubblica;

c) lo sviluppo di iniziative e programmi che mirino ad un progresso culturale e sociale della comunità;

d) l'insegnamento delle tecniche delle relazioni pubbliche nelle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 3.

All'interno di una impresa o di un ente le relazioni pubbliche hanno per scopo la comunicazione con l'esterno, con l'opinione pubblica ed i centri di interesse pubblico e privato, promuovono la più ampia partecipazione ai problemi della società in cui operano, e sono preposte alla formazione dell'immagine a livello istituzionale.

ART. 4.

Nella pubblica amministrazione le relazioni pubbliche sono volte a determinare una più concreta conoscenza delle reciproche esigenze sia degli enti sia della comunità che opera nel suo ambito: tale rapporto di reciprocità implica la comunicazione dei compiti istituzionali, delle attività e dei servizi dell'ente ed una più sensibile partecipazione del cittadino alla vita dello Stato, non escludendo per altro il riconoscimento delle necessità generali delle istituzioni statuali o comunitarie.

ART. 5.

Coloro che svolgono prevalentemente in modo continuativo le attività professionali descritte agli articoli precedenti, in proprio o alle dipendenze di imprese, enti pubblici e pubblica amministrazione, devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'iscrizione all'elenco è subordinata alla certificazione e documentazione dei requisiti e delle attività svolte, che deve essere prodotta dagli interessati direttamente o tramite la Federazione associativa professionale.

Le norme per l'iscrizione nell'elenco, la compilazione del medesimo e la tenuta dello stesso saranno determinate con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 6.

Le imprese, gli enti pubblici, le pubbliche amministrazioni presso cui esiste un ufficio di pubbliche relazioni devono segnalare la esistenza del medesimo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli uffici di pubbliche relazioni presso le imprese e gli enti di cui al precedente comma devono essere organizzati tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.